



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali
dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale
Ispettivo

Al Sig. Dirigente Ufficio I –
Gabinetto del Capo Dipartimento

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

e p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco

Oggetto: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

A seguito ed integrazione della circolare n. 26084 del 21 maggio 2020, concernente l'oggetto, si comunicano ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che interessano il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.

L'art. 72 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto integrazioni agli articoli 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di congedo parentale per i dipendenti privati e pubblici.

In particolare, nel modificare il combinato disposto di cui agli artt. 23 e 25, estende per i genitori dipendenti del settore pubblico la possibilità di fruire – fino al 31 luglio 2020 – dello specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni - rispetto ai precedenti quindici - per i figli di età non superiore ai 12 anni, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lvo n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Come chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con direttiva n. 2/2020, si tratta di una nuova forma di congedo a favore dei genitori ulteriore rispetto a quello ordinariamente previsto



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

dall'art. 32 del D.Lvo n. 151/2001, che può sostituire anche con effetto retroattivo, a decorrere dal 5 marzo 2020, l'eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale di trenta giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

L'art. 72 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 interviene anche sull'istituto del congedo previsto dal comma 6 dell'art. 23 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In aggiunta allo specifico congedo parentale di cui sopra, detta disposizione riconosce il diritto per i genitori lavoratori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Anche detta facoltà è prevista a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che vi sia genitore non lavoratore.

Le suindicate disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Fruizione del congedo ordinario residuo maturato nell'anno 2020.

L'art. 259, comma 6, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non abbiano reso possibile al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la completa fruizione, nel corso dell'anno 2020, del congedo ordinario spettante, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.

Si fa presente che la normativa contenuta negli accordi sindacali integrativi per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui ai DD.PP.RR. 7 maggio 2008 prevede che il congedo ordinario deve essere goduto entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, e, qualora vi siano state indifferibili esigenze di servizio che non abbiano permesso la fruizione dello stesso, è possibile il rinvio del godimento entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Si fa riserva di illustrare altre disposizioni del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che possono presentare profili di interesse per questo Dipartimento.

Tanto si rappresenta per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, con preghiera di curare la diffusione della presente circolare, per quanto di interesse, al personale in servizio presso codeste Direzioni, Comandi e Uffici, anche se temporaneamente assente a qualsiasi titolo.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos

